



CITTA' DI GAETA

PROVINCIA DI LATINA

(MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE)

ORDINANZA N. 311 DEL 05/07/2019

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2019.

IL SINDACO

VISTI il D.lgs n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4 e la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39, art. 65 con la quale, in quest’ultima, si stabilisce che il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi è confermato **fino al 30 settembre**” del corrente anno, ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione in tutto il territorio della Regione Lazio ;

VISTE altresì le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2019, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 81 del 05/04/2019 – (19A02310) ;

VISTO il D.lgs n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro di incendi boschivi”

VISTA il Regolamento regionale 18704/2005 n. 7 – Titolo III° Capo I° - prevenzione degli incendi boschivi;

VISTA la Legge Regione Lazio 26/02/2014, n. 2 “Sistema Integrato regionale di protezione civile – Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”;

VISTO il D. lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D. lgs n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTI gli artt. 17 e 59 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 , n. 773;

VISTI gli artt. 423-423 bis-449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la Legge 24/02/1992 , n. 225 “ Istituzione del Servizio Nazionale di protezione Civile”;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 - Conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli EE.LL., in attuazione della Legge 15/03/1997, n. 59 s.m.i.;

VISTO l'art. 65 della Legge regionale 28/10/2002, n. 39;

VISTO l'art. 14 comma 8 della Legge 11/08/2014, n. 116, di modifica dell'art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. dell'Ambiente) che ha introdotto il divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli o forestali, durante il periodo di massima allerta per il rischio incendi, dichiarato dalla Regione Lazio;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela dell'ambiente, del patrimonio boschivo ed a salvaguardia dell'incolumità pubblica e volti a prevenire il fenomeno degli incendi boschivi in vista del periodo di massima criticità;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano – rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 15 giugno ed il 30 settembre;

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana è quello compreso fra il 15 giugno ed il 30 settembre;

Considerato che, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) Accendere fuochi di ogni genere;
- b) Far brillare mine o usare esplosivi;
- c) Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- f) Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- g) Transitare e/o sostare con autoveicolo su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo – pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

- A) E' dichiarato **fino al 30 settembre** del corrente anno, lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale ed individua il periodo di allerta durante i fine settimana, le festività infrasettimanali o consecutive e le giornate a loro ridosso comprese fino al 31 ottobre di ogni anno;

B) Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di **incendio di interfaccia**, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, **è tassativamente vietato**:

- a) Accendere fuochi di ogni genere;
- b) Far brillare mine o usare esplosivi;
- c) Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli
- d) Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e) Aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- f) Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di braci e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i) Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo – pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

1) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione dei servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabili creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitar che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

2) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) , di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono delle attività, dovranno inoltre

essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

3) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L.353/2000, è fatto divieto di lanciare mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere.

4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

5) Divieto di bruciare della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione (punto facoltativo in funzione del regime di divieti previsti dalla L.R. in cui il comune è collocato

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il [come disposto dalle norme regionali] di realizzare, fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri [salvo diversamente disposto dalle norme regionali] lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITA' DI PREVENZIONE

6) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno **dieci** metri [salvo diversamente disposto dalle norme regionali], libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

7) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili

fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

8) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art. 13 del D.Lgs. n°36 del 13

Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza della aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

9) Distanza dalla vegetazione dei fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

10) E' fatto obbligo ai proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo di aree e terreni confinanti con le infrastrutture stradali di mantenere le siepi, gli impianti arborei e tutta la vegetazione presente lungo le recinzioni in modo da non restringere o danneggiare la strada e le sue pertinenze e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica verticale o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza ed angolazione necessarie e che possono arrecare problemi alla circolazione pedonale e veicolare.

I medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di tagliare i rami degli impianti arborei che limitino od impediscano l'irradiazione della luce dagli impianti di illuminazione pubblica.

I proprietari ed i possessori dei terreni ricadenti nelle fattispecie sopra descritte, saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle disposizioni sopra impartite nonché delle vigenti disposizioni di legge.

VIGILANZA E SANZIONI

11) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

12) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 10) , comporterà l'applicazione della sanzione di cui all'art. 29 previsto dal vigente D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Chiunque avvisti un incendio, nelle aree sopra descritte, è tenuto a comunicarlo al Comando Stazione Carabinieri forestali al n. telefonico 1515, oppure ai Vigili del Fuoco al n. telefonico 115, alla sala Operativa regionale al n. telefonico 803555 o alla Sala Operativa della Polizia Locale di Gaeta al n. 0771/469300;

Chiunque, in occasione di incendio boschivi, vincolati e non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige le operazioni di spegnimento, è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

L'inosservanza della presente ordinanza, oltre alle sanzioni di natura amministrativa previste dalle vigenti normative di legge e/o regolamentari comporta il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

13) **Norme applicabili**

Per quanto non previsto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale [salvo diversamente disposto dalle norme regionali]. Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione dell'Albo Pretorio del Comune di Gaeta e sul sito internet istituzionale di "www.comune.gaeta.lt.it", nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Gaeta

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

Comando Polizia Locale del Comune di Gaeta;

Alla Giunta Comunale del Comune di Gaeta;

Ai servizi dell'Ente;

Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;

Tendenza Carabinieri di Gaeta;

Comando Stazione Carabinieri Forestali;

Commissariato di Polizia di Stato di Gaeta;

comando Gruppo Guardia di Finanza di Formia;

Capitaneria di Porto di Gaeta;

Gestore aree protette Parco Regionale Urbano Riviera di Ulisse;

Direzione Provinciale ANAS;

Direzione Provinciale viabilità;

Consorzio di Bonifica Sud Pontino.;

Provincia di Latina;

Inviata per conoscenza a:

Presidenza Giunta Regione Lazio;

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Latina


Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina;

Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina

Comando provinciale Carabinieri Forestali di Latina

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.

Il Dirigente
(Dott. Pasquale Fusco)



IL SINDACO
(Dott. Cosmo Mitrano)



11